

CAPITOLO III

IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO

SOMMARIO: ■ 1. La proposta di concordato ■ 2. Le classi ■ 3. I creditori postergati ■ 4. La moratoria ■ 5. Il piano.

■ 1. La proposta di concordato

Premesso che il CCI tratta della proposta e del piano di concordato negli artt. 85, 86 e 87, pare perpetrarsi una qualche imprecisione nella formulazione delle varie disposizioni in quanto, proseguendo nell'utilizzo della terminologia dell'art. 160 l.fall. vengono attribuite al piano, ad esempio, disposizioni che in realtà attengono alla proposta, quale la possibilità di attribuire trattamenti differenziati.

Esaminando il tema della proposta balza subito all'occhio l'assenza di novità rispetto alla legge fallimentare in quanto:

- permane la grande flessibilità della configurazione della proposta, essendo possibile ristrutturare i debiti e soddisfare i crediti “attraverso qualsiasi forma”, assumendo valore puramente esemplificativo l'elencazione delle varie modalità in cui questo può concretizzarsi (cessione di beni, accollo, l'attribuzione di

- azioni, quote o altri strumenti finanziari ecc.);
- è ancora prevista la possibilità di suddividere i creditori in classi e di attribuire alle diverse classi trattamenti differenziati, fermo restando che il trattamento di ciascuna classe non può comportare l'alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione; l'utilizzo obbligato della classificazione per finalità diverse dalla differenziazione del trattamento conferma la possibilità che a classi diverse sia riservato lo stesso trattamento economico, una volta che il criterio di classificazione sia ragionevole,
 - i crediti privilegiati, pignorati o ipotecari possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene o del diritto sul quale sussiste la causa di prelazione, al netto (e questa precisazione costituisce un'opportuna novità) del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota delle spese generali, attestato da professionista indipendente.

Naturalmente la proposta, ferma la distinzione tra concordato con continuità aziendale e concordato liquidatorio o con cessione dei beni, può assumere le forme già conosciute:

- *Concordato con garanzia* – L'esecuzione della proposta di concordato deve essere assicurata da idonee garanzie che coprano l'ammontare dei pagamenti previsti o forniscano il controvalore delle operazioni ipotizzate nel piano di concordato. Le garanzie possono essere quelle 'classiche' e quindi reali (pegno e ipoteca) o personali (fideiussione) ma è generalmente riconosciuto che possano essere consentite garanzie 'atipiche', quali la cessione di beni da parte di terzi; se la proposta è così strutturata, la mancata costituzione delle garanzie o l'insufficiente pagamento della percentuale promessa può essere causa di risoluzione del concordato dal momento che il debitore

assume uno specifico impegno al pagamento di una somma determinata.

Concordato con assuntore – Forma anche questa già largamente utilizzata nella prassi, ha trovato nella formulazione dell'art. 160 l.fall. la sua consacrazione nel diritto positivo che è stata confermata dal terzo comma, lett. b) e quarto comma dell'art. 85 che prevedono, rispettivamente, la possibilità dell'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore e della costituzione, come assuntori, anche dei creditori o società da questi partecipate.

La tipologia di concordato in discorso è caratterizzata dalla assunzione da parte di un terzo degli obblighi derivanti dal concordato in virtù dell'accollo dei debiti¹, privativo o cumulativo a seconda rispettivamente che sia liberato o no l'originario debitore, a fronte del trasferimento all'assuntore del patrimonio dell'imprenditore; la liberazione del debitore deve essere specificatamente indicata come patto del concordato così che, se questo manca, permane la sua obbligazione. A differenza del fideiussore che garantisce un debito altrui, l'assuntore diviene obbligato direttamente nei confronti dei creditori in via esclusiva o in solido con il debitore a seconda delle ipotesi citate. La lettera della norma citata induce a ritenere che all'assuntore debba essere trasferito l'intero attivo aziendale; l'assenza di una disposizione analoga a quella contenuta nel secondo periodo del comma quinto dell'art. 240 relativo al concordato nella liquidazione giudiziale, per contro, pare comportare l'impossibilità per l'assuntore di limitare il suo impegno ad un insieme di debiti predefiniti.

Poiché il trasferimento dei beni all'assuntore avviene non già in esecuzione di un accordo col debitore ma in virtù del

¹ Cass. civ., sez. I, 27 maggio 1987, n. 4715, *Fallimento* 1987, 1228, e in *Dir. fall.* 1987, II, 923.

provvedimento che omologa il concordato l'assuntore non succede al debitore ma alla massa e quindi non gli è opponibile tutto ciò che non sarebbe stato opponibile alla stessa²; ciò comporta, ad esempio, che sono senza effetto anche nei suoi confronti le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi compiute dopo la data di presentazione della domanda di concordato (art. 145 richiamato dall'art. 96).

■ 2. Le classi

L'art. 85 contiene ulteriori disposizioni riferite al piano che ma che in realtà attengono alla proposta quali quelle sulle classi dei creditori.

Premesso che le classi (art. 2, c. 1, lett. r) sono insiemi di creditori individuati per omogeneità della posizione giuridica (e quindi la qualità del credito in relazione alla possibilità di soddisfacimento sul patrimonio del debitore) e degli interessi economici (ad es.: fornitori abituali e fornitori occasionali, con interessi, quindi, diversi rispetto alla continuazione dell'attività del debitore) la proposta può prevedere la formazione di classi nonché il trattamento differenziato tra le stesse e fin qui non vi sono diversità rispetto alla disciplina fallimentare.

Una novità è invece l'introduzione del principio dell'obbligatorietà della formazione delle classi in quanto se rimane il principio generale secondo il quale la previsione di più classi è una facoltà del debitore da utilizzarsi quando si vogliono proporre trattamenti differenziati ai creditori, l'utilizzo della classificazione è invece necessario in alcuni casi che non hanno tuttavia una ratio comune:

² Cass. civ., sez. I, 23 giugno 1998, n. 6231, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 1379.